

relazione sopra la sua nunziatura ci dimostra quanto queste fossero grandi. Egli vi descrive con particolare diffusione come i giudici regi, avidi di processi, tirassero a sè tutte le questioni ecclesiastiche, specialmente per mezzo dell'*appel comme d'abus* che veniva vantato dai gallicani quale una libertà sacra e propria della Francia, e come paralizzassero quasi tutta la giurisdizione ecclesiastica dei vescovi.¹ Un tentativo fatto dal governo verso la fine della nunziatura Scotti di ridurre i vescovi, ancora più che per il passato, alle dipendenze del potere civile fallì per la resistenza del papa.²

ciò vari rispetti descritti nel foglio, ma non quello di mia persona, gradita alla corte anche con la Nuntiatura ordinaria, quando l'havesse da essercitar alcuno. Io però non ostante detta scrittura con l'oggetto del decoro della Santa Sede, non m'astenni mai di far tutte quelle funzioni in publico e in privato che si ricercano nel ministero ordinario, si con l'esercitio della facoltà come con l'audienze ». *Relatione Scotti, Archivio segreto pontificio, loc. cit.*

¹ « Della giudicatura sopra gl'ecclesiastici, pregiudicievole a vescovi.

Gli giudici regii si può dire che levino tutta la giurisdizione ecclesiastica in Francia alli prelati:

1° Con l'appellatione ab abusu, poichè, subito fatta la citatione et apena cominciato il processo, la parte è solita appellare al Parlamento ab abusu, ancorchè il giudice ecclesiastico non abbia fatto alcuno abusu; e così resta spogliato del giudicio.

2° Sotto pretesto del possessorio etiam ad ogni negotio spirituale; perchè pretendono ogni cosa possessoria essere temporale e di più allegano privilegio di Martino V. Così havendo nelle mani il negotio o la causa, sotto questo titolo entrano nel petitorio, dopo che hanno data la sentenza in possessorio.

3° Con l'apparenza del caso privilegiato s'attribuiscono la cognitione di tutti i delitti degli ecclesiastici ancora in prima istanza, estendendo oltre modo questi capi privilegiati, principalmente a quelli delitti a' quali è dovuta la pena capitale, procedendo alla morte senza alcuna degradatione, già che i vescovi, per non haver fatti i processi, si scusano di non potervi prestar il consenso.

4° Levando alla Chiesa le cause matrimoniali sotto pretesto di ratto, tirando tal delitto come gli piace.

5° Le decime passano in una taglia perpetua sopra li beneficii, crescendo di tempo in tempo.

6° Li regii s'attribuiscono la cognitione delle decime quando sono infeudate alli laici.

7° Dell'heresia della simonia intorno alle cessioni de' beneficii in manus Sanctissimi alle collationi e provisioni si fanno di continuo nuovi editti regii, approvando o riprovando le bolle pontificie.

8° Le chiese non hanno più immunità da Francesco I° in quà.

Le principali cause ecclesiastiche d'appellatione ab abusu s'estendono a quattro. La 1ª, quando le bolle pontificie o sentenze de' vescovi sono contrarie all'ordinanze del regno; la 2ª, quando il vescovo s'ingerisce in materia fuori dei suoi dritti; la 3ª, mentre apparisca qualche cosa contro li sacri canoni antichi; la 4ª, quando si vogli toccare gl'arresti del Parlamento, etc. ». * *Relatione Scotti, loc. cit. Cfr. sull'« Appel comme d'abus » BAUER in Stimmen aus Maria-Laach III (1872) 539 s.*

² * « Ultimamente pretesero i ministri regii da Sua Santità una commissione contro alcuni vescovi assai generale senza nominarli, a fine di tenerli